

CHIARIMENTI AL 02/02/2015 RELATIVI AL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI DOSSO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA

NB. Sono state pubblicate sul sito dell'Ente delle rettifiche al bando da visionare.

1) essendo interessati a partecipare alla gara in oggetto ed in possesso di SOA per l'esecuzione di lavori pubblici, categoria OG1 cl. V e qualificazione per progettazione e costruzione fino alla classifica III BIS, chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti e conferme:

a) Non possedendo la qualificazione per la categoria scorporabile OG11 cl. I a qualificazione obbligatoria, d'importo lavori pari a € 258.970,00 (inferiore al 15% dell'importo totale lavori), è possibile dichiarare di subappaltare i lavori ad una ditta in possesso della qualificazione richiesta? Serve indicare anche il nominativo? Oppure chiedete il possesso di tale qualificazione in fase di gara e quindi nel ns. caso dobbiamo partecipare in ATI?

b) I lavori relativi alla struttura in legno (categoria OS32 non citata nel bando), d'importo pari a € 981.360,00, risultano compresi nella categoria OG1, superando però la percentuale subappaltabile del 30%. Se non eseguiti direttamente si deve costituire una ATI con qualificazione OS32?

c) In caso di affidamento della progettazione a tecnici esterni, ognuno di essi deve possedere i requisiti indicati al punto 7.2 lett. a-b-c-d del bando, oppure possono essere posseduti parzialmente per categoria e raggiunti complessivamente da più tecnici?

RISPOSTA: per quanto riguarda i quesiti a) e b) è stata pubblicata sul sito dell'Ente una rettifica al bando che modifica le richieste di qualificazione, quindi si consiglia di visionarle;

per quanto riguarda il quesito c), il requisito può essere raggiunto cumulativamente dai tecnici, con le limitazioni riportate nel bando.

2) 1^ domanda: Il raggruppamento composto da n. 4 professionisti singoli, cumulativamente soddisfa il requisito minimo richiesto del punto 7.2 d) personale tecnico "non inferiore a 4 unità"???, considerando che la normativa prevede la cumulabilità dei requisiti tecnici del raggruppamento temporaneo.

2^ domanda: Poiché il Capogruppo Mandatario rappresentando una unità di personale tecnico, al fine di soddisfare il requisito richiesto dal bando che fissa per il mandatario capogruppo la misura minima dei requisiti del 60% (personale tecnico) rispetto a ciascuno dei soggetti mandanti, che in questo caso non può che essere minimo 2,4 unità (N.4 x 60%), se il capogruppo si avvale di un soggetto ausiliario (avvalimento) per avere n. 3 unità di personale tecnico (costituite dal titolare + n. 2 dipendenti e quindi maggioritario rispetto a ciascun mandante) , sono soddisfatti i requisiti del bando in merito alla quota numero medio di personale annuo e al minimo 60% (personale tecnico) che il Capogruppo Mandatario deve avere rispetto a ciascun Mandante ... ??? (si precisa che il soggetto ausiliario in questo caso e' composto dal titolare + n. 2 dipendenti = quindi a n. 3 unità')

3^ domanda: Alla pag. 3 dell' allegato A4 del bando gli importi minimi delle varie classi/categorie di lavori IIIa , IIIb , IIIc non corrispondono agli importi descritti nel bando a pag . 16 lettera c) nel quale non compare la classe/categoria IIIa e l' importo della classe/categoria IIIc non risulta corrispondente allo 0,4 dell' importo stimato dei lavori , di quali importi e classi/categorie si deve tener conto quelli del bando o dell' allegato A4 ...???

4^ domanda: Nel bando a pag 17 sono specificate le seguenti n. 4 professionalita':

- 1) Progettista architettonico e integrazione delle attivita' specialistiche
- 2) Progettista strutturale
- 3) Progettista impiantistico
- 4) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ,

ed e' precisato che tali professionalita' non possono essere possedute da uno stesso tecnico in un numero superiore a due, mentre nell' allegato A1 a pag. 3 punto B le professionalita' descritte sono n. 7 compreso il coordinamento per la sicurezza (l' allegato A1 cosi' come descritto lascia intendere che "1b edilizia struttura in legno + "1b edilizia finiture" + "incarico dell' integrazione tra le varie attivita' specialistiche" possano rappresentare il progetto architettonico come specificato nel bando a pag 17 e quindi assieme rappresentino un' unica professionalita' e cosi' pure "impianto meccanico " + "impianto elettrico" insieme rappresentano progetto impiantistico anch'essi un' unica professionalita' , la domanda e' la seguente:

con una ripartizione delle prestazioni descritte nell' allegato A1 tra n. 4 tecnici "A"- "B"- "C"- "D" in raggruppamento temporaneo da effettuarsi nel seguente modo:

al tecnico "A

-1b edilizia struttura in legno

-1b edilizia finiture

-incarico dell' integrazione tra le varie attivita' specialistiche

-impianto meccanico

-impianto elettrico

ai tecnici "B" e "C"

-1g strutture (progetto strutturale)

al tecnico "D"

-coordinamento sicurezza in fase progettazione

e' rispettato quanto richiesto dal bando in merito al numero non superiore a due delle professionalita' per ogni tecnico?????

RISPOSTA: 1) è corretto;

2) va bene;

3) gli importi corretti sono quelli del bando. Verifichi anche la rettifica al bando pubblicata sul sito che ha, tra l'altro, leggermente aumentato questi importi.

4) le professionalità ricoperte in un massimo di 2 sono quelle specificate nel bando. Quelle dell'Allegato A1 vengono di conseguenza. Alla luce di questo, quindi, la suddivisione proposta è accettabile.

3) Con riferimento alla procedure in oggetto siamo a sottoporre alla Sua cortese attenzione i seguenti quesiti:

1. Alla luce della rettifica pubblicata in data 20/01/2015 si chiede in che termini vadano corretti gli importi nell'allegato A4 (dichiarazione progettisti), in particolare, nella sezione c) del suddetto allegato, si chiede come vada ripartito l'importo degli impianti meccanici tra idrico-sanitari (IIIa) e termici (IIIb);

2. Se i progettisti indicati debbano registrarsi al sistema Avcpass ed essere inseriti nel PassOE dell'impresa offerente, oppure se, non configurandosi come soggetti concorrenti, siano esonerati da tale adempimento;

3. Alla luce del chiarimento n° 7 del 21/01/2015 chiediamo conferma del fatto che le proposte migliorative debbano limitarsi esclusivamente alla scelta di materiali, finiture ed impianti;

4. Poiché all'articolo 11. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA" del bando di gara, al punto B.1 – a) si fa riferimento agli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010, chiediamo specifiche relativamente ai seguenti documenti dallo stesso richiesti:

Rif. Art. 24 c. 2 lett. c) "rilievi piano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico": al fine di redigere tale documentazione, chiediamo la disponibilità dei files DWG delle planimetrie esistenti e di eventuali rilievi;

Rif. Art. 24 c. 2 lett. h) "censimento e progetto di risoluzione delle interferenze": alla luce del chiarimento n° 9 del 21/01/2015, si chiede conferma che tale documento non sia da predisporre in fase di presentazione dell'offerta;

Rif. Art. 24 c. 2 lett. i) "piano particellare di esproprio": si chiede conferma che nel caso specifico non siano previsti espropri e che, in ogni caso, tale documento non sia di competenza del concorrente e pertanto non sia da predisporre in fase di presentazione dell'offerta;

Rif. Art. 24 c. 2 lett. m) "piano

5. Poiché all'articolo 12. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA" del bando di gara viene richiesto l'elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, si chiede conferma del fatto che le suddette analisi prezzi in fase di presentazione dell'offerta siano facoltative, giacché la normativa vigente le prevede, su richiesta della Stazione Appaltante, solo in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta.

RISPOSTA:

1. le tabelle dei requisiti b) e c) coi nuovi importi sono riportate in maniera dettagliata nella comunicazione di rettifica pubblicata.
 2. se i progettisti non si configurano come concorrenti non devono registrarsi al sistema Avcpass.
 3. come già detto si deve restare nell'ambito delle modifiche non sostanziali.
 4. l'Amministrazione non ha i DWG da poter fornire; è possibile valutare le possibili interferenze in un secondo momento; non ci sono espropri.
 5. come dice la parola stessa, "eventuali" analisi significa che verranno fatte laddove necessarie, quindi non obbligatorie.
- 4) Per quanto riguarda la rettifica al bando del 20 gennaio 2015 in merito all'art. 7.2 "Requisiti speciali per la progettazione" punti b) e c) si chiede conferma che i servizi in classe e categoria Ib opere edili possono riguardare edifici con qualsiasi tipo di struttura e non esclusivamente in legno.

RISPOSTA: si conferma quanto indicato.

- 5) All'interno della documentazione non ho trovato il riferimento alla "Classe d'Uso" del fabbricato, parametro necessario per determinare l'azione sismica secondo il D.M. 14/01/08. Secondo la normativa alle scuole viene normalmente associata una classe d'uso pari a III, ma in molti bandi a cui abbiamo partecipato l'amministrazione comunale chiedeva esplicitamente una classe d'uso IV, in modo da poter utilizzare la struttura come centro operativo in caso di sisma. All'interno della relazione geologica il geologo ha utilizzato per il calcolo degli spettri di risposta una classe d'uso IV, ma non è però un parametro vincolante in quanto per normativa è il progettista di concerto con il committente che stabilisce la classe d'uso del fabbricato.

Vi chiedo quindi se è richiesta una classe d'uso III oppure IV, se eventualmente è una miglioria che può rientrare all'interno di uno dei punti dell'offerta tecnica, o se invece è una specifica che non viene è richiesta e conseguentemente non viene valutata.

RISPOSTA: la classe d'uso per la scuola è la III. Nel piano di emergenza non è presente questa scuola come centro operativo quindi credo che al momento non sia nell'interesse dell'Amministrazione farla diventare di classe IV.

- 6) In riferimento alla rettifica da Voi pubblicata al bando relativo alla progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova scuola elementare di Dosso, siamo a precisare che quanto da voi dichiarato risulta non esatto, poiché il DM 24/4/2014 risulta superato per quanto concerne la individuazione della categoria OS32 dalla Legge 80/2014 art. 12, che ha decretato lo scorporo della suddetta categoria dalle specialistiche a qualificazione obbligatoria.

RISPOSTA: l'Amministrazione intende confermare la qualificazione indicata in rettifica

- 7) Dagli elaborati a base di gara non è definita l'area entro la quale si può collocare il nuovo edificio, anche in riferimento all'art.2.1.3 del DM 18.12.1975.

Infatti, in relazione si cita un lotto di circa 2400 mq. ma la superficie coperta del progetto preliminare (circa 900 mq.) supera il terzo di tale superficie. È possibile per soddisfare tale

parametro considerare un'area più vasta (ad es. le aree previste in PRGC come zona G1a e la zona P nelle parti adiacenti alla G1a)?

RISPOSTA: L'area non è ampliabile, è quella ad oggi recintata ed adibita a sede scolastica.

Il leggero sfioramento del terzo della superficie progettato è ammesso e tollerato, ma non è possibile eccedere da tale limite.

- 8) CONSIDERATO che la Capogruppo possiede la Ctg. OS 32, class. III° (€ 1.033.000,00); che la Mandante ha la qualificazione nella Ctg. OG1, class. IIIbis (€ 1.500.000,00); CONSTATATO che nessuna delle due Imprese possiede la categoria OG11 (subappaltabile al 100%); VISTO la capienza delle classifiche in possesso delle Imprese, la categoria OG11, può essere assorbita dall'Impresa Mandante in capienza della Ctg. OG1 class. IIIbis, essendo scorporabile subappaltabile al 100%?

RISPOSTA: la OG11 è a qualificazione obbligatoria, quindi se i concorrenti non possiedono la qualificazione non possono eseguire le lavorazioni, né quindi "assorbire" tali lavorazioni in altra categoria. Qualora non venisse scorporata ma subappaltata, non avendo entrambe le concorrenti la qualificazione, dovrà obbligatoriamente essere indicato in fase di gara che le lavorazioni verranno subappaltate per intero. Si ricordi però che così facendo del resto delle categorie resta subappaltabile solo il 30-13,78%.

- 9) Poiché al punto B.1 del bando di gara si dice che "Sarà inoltre maggiormente valutato nell'assegnazione dei punteggi, l'uso di tecnologia Xlam", siamo a chiedere in quale dei criteri verrà premiata la scelta della tecnologia Xlam e quanti punti verranno assegnati in più rispetto alla scelta di altre tecnologie in legno?

RISPOSTA: la preferenza per l'Xlam non è un sottocriterio a punteggio. Nell'analisi del progetto definitivo offerto, a parità di prestazioni verrà preferita tale tecnologia costruttiva.

- 10) Si chiede se i singoli quesiti posti dalle imprese saranno tutti pubblicati sul sito internet, oppure se verrà data evidenza solo a quelli ritenuti di pubblico interesse.

RISPOSTA: periodicamente tutte le richieste di chiarimento vengono pubblicate.

- 11) Si chiede di chiarire quali sono le distanze minime che l'edificio deve rispettare dai confini del lotto.

RISPOSTA: la normale distanza dal confine è di m. 5. In alcuni punti è possibile derogare per il precedente diritto acquisito. Non è possibile comunque scendere al di sotto delle distanze riportate nel progetto preliminare pubblicato.